



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 139 del 6 Aprile 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Messaggio augurale del Presidente della L.N.D. / Pasqua 2023

In occasione delle prossime festività pasquali, vorrei rivolgere a nome personale e di tutto il Consiglio Direttivo i più sinceri auguri alla grande famiglia sportiva della Lega Nazionale Dilettanti. Ferma restando l'importanza di questa ricorrenza per i credenti, è affascinante guardare alle tradizioni e alle usanze diverse in tutto il mondo nelle celebrazioni di un evento che costituisce parte dell'identità culturale di intere comunità o popoli. La stessa LND ne è strettamente legata a una propria: il Torneo delle Regioni. Dopo una lunga attesa durata quattro anni, eccoci qui finalmente riuniti in Veneto nella festa del calcio a 5, quel calcio di base che non ragiona per interessi economici, ma che si applica nel volontariato, nell'attività sociale e nella valorizzazione dei giovani. Appare, dunque, chiaro il motivo per cui ci è mancata così tanto la possibilità di rivederci e di condividere del tempo, così come accadrebbe normalmente in una famiglia. Mentre ci godiamo questi momenti insieme, e in attesa di riviverli presto in occasione del Torneo di calcio a 11 in Piemonte, è impossibile staccarsi dal pensare a chi ancora si sveglia nell'incubo della guerra. Se la Santa Pasqua è simbolo di rinascita e di pace, allora la speranza è che il mondo possa guarire da questa violenza ingiustificata in Ucraina, dove da più di un anno ogni diritto umano è stato calpestato senza risparmiare donne e bambini. Il movimento dilettantistico, nel suo piccolo, continuerà sempre a fare la sua parte aiutando le persone in difficoltà, seguendo quegli stessi principi di amicizia e di solidarietà che rendono il calcio qualcosa di più di uno sport.

Il Presidente LND
Giancarlo Abete

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 13 - 2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: D.L.n. 34 del 30 marzo 2023 - Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. – DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali:

COMUNICATO UFFICIALE n. 895, pubblicato dalla Divisione Calcio a Cinque - L.N.D. inerente "Regolamento della Fase Nazionale degli spareggi per l'assegnazione di numero 4 posti per il completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie "B" – Stagione Sportiva 2023/2024".

COMUNICATO UFFICIALE n. 896, pubblicato dalla Divisione Calcio a Cinque - L.N.D. inerente "Regolamento Fase Nazionale degli spareggi per l'assegnazione di n. 3 posti per il completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie "A2" Femminile – Stagione Sportiva 2023/2024".

COMUNICATO UFFICIALE n. 897, pubblicato dalla Divisione Calcio a Cinque - L.N.D. inerente "Regolamento Fase Nazionale Campionato Calcio a Cinque Under 19 – Stagione Sportiva 2022/2023".

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
DE STEFANO	ANTONIO	17.09.2007	ACD CITTA AMANTEA 1927	05.04.2023	18.10.2023
BIANCO	DAVIDE	28.07.2007	ASD GARIBALDINA	03.04.2023	26.10.2023

CAMPIONATO PROMOZIONE

Modifiche al programma gare

Gara CINQUEFRONDESE = BIVONGI PAZZANO del 16.04.2023 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito sopraggiunta indisponibilità campo di Cittanova, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo comunale "F.Redì" di Melicucco, sito in Via Morelli.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Recupero Gara - Prosecuzione

Recupero Gara NUOVA VALLE = REAL PIZZO

Il recupero della gara a margine, sospesa al 30° minuto del primo tempo, subito dopo la terza rete segnata dalla società REAL PIZZO per la impraticabilità del terreno di gioco, con il punteggio di Nuova Valle = Real Pizzo: 0-3, viene fissato per mercoledì 12 aprile 2023, ore 15.30.

Il calcio d'inizio, a seguito della rete subita, dovrà essere battuto dalla squadra NUOVA VALLE che riprenderà il gioco occupando il lato sinistro fronte tribuna.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"

Modifiche al programma gare

Gara SOVERATO FUTSAL = NAUSICAA CALCIO A 5 del 15.04.2023 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito sopraggiunta indisponibilità proprio campo per concomitanza con gara Play Off A2 Volley Femminile, giusta richiesta società ospitante, si disputerà presso il Palazzetto dello Sport di Sant'Andrea Apostolo Jonio, sito in Piazza Peppino Impastato.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"

Segreteria

Classifiche finali

GIRONE A

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE	39	16	12	3	1	71	37	34	0
A.S.D. SINCO BISIGNANO C5	37	16	11	4	1	67	48	19	0
A.S.D. NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	30	16	9	3	4	63	34	29	0
A.S.D. FUTSAL KROTON	28	16	9	1	6	48	43	5	0
A.S.D. BFB ROVITO	24	16	7	3	6	80	65	15	0
A.S.D. REAL KRIMISA	17	16	4	5	7	75	77	-2	0
A.S.D. GUARDIA CALCIO A5 2016 (*)	10	16	3	1	12	55	93	-38	0
A.S.D. FUTSAL MORELLI 15 (*)	10	16	3	1	12	35	58	-23	0
A.S.D. SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	9	16	2	3	11	43	82	-39	0
A.S.D. GIOVE	ESCLUSA								

(*) posizione a seguito di classifica avulsa

VINCENTE CAMPIONATO S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE

Ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

RETROCESSA A.S.D. GIOVE (diretta - esclusa cfr C.U. n. 135)

PLAY-OFF

In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 34 del 27.09.2022 e n. 109 del 07.02.2023 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-off le seguenti società:

3a A.S.D. NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5 punti classifica generale 30
 4a A.S.D. FUTSAL KROTON punti classifica generale 28

La società A.S.D. SINCO BISIGNANO C5 si intende vincente 1° Turno Play Off (cfr. C.U. n. 109 - criteri Play-Off lettera e)

1° TURNO - sabato 15 aprile 2023 (ore 16.00)

NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5 - FUTSAL KROTON

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato.

FINALE - sabato 22 aprile 2023 (ore 16.00)

SINCO BISIGNANO C5 - Vincente gara (NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5 - FUTSAL KROTON)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

PLAY-OUT

In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 34 del 27.09.2022 e n. 109 del 07.02.2023 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-out le seguenti società:

6a A.S.D. REAL KRIMISA punti classifica generale 17
 7a A.S.D. GUARDIA CALCIO A5 2016 punti classifica generale 10
 8a A.S.D. FUTSAL MORELLI 15 punti classifica generale 10
 9a A.S.D. SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI punti classifica generale 9

1° TURNO - sabato 15 aprile 2023 (ore 15.00)

GARA 1 REAL KRIMISA - SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI
 GARA 2 GUARDIA CALCIO A5 2016 - FUTSAL MORELLI 15

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità, accederà al secondo turno la squadra peggio classificata al termine del campionato.

FINALE Play-Out - sabato 22 aprile 2023 (ore 15.00)

Perdente GARA 1 - Perdente GARA 2 (in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata perdente la squadra peggio classificata in Campionato.

SPAREGGIO : Perdente (Finale Play-Out Girone A) contro Perdente (Finale Play-Out Girone B) campo neutro a conclusione della gara di cui sopra, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore, la società perdente, **verrà considerata perdente/retrocessa**.

GIRONE B

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO (*)	36	18	11	3	4	75	54	21	0
A.S.D. NATURAL FUTSAL (*)	36	18	10	6	2	75	54	21	0
A.S.D. OLIMPUS (*)	29	18	8	5	5	68	62	6	0
A.S.D. 365ROCCCELLA JONICA FUTSAL (*)	29	18	9	2	7	71	47	24	0
A.S.D. FUTSAL FORTUNA	26	18	7	5	6	61	63	-2	0
A.S.D. CITTA DI CATANZARO C5	22	18	6	4	8	61	61	0	0
APSASD OLIMPIA 2000	21	18	5	6	7	61	69	-8	0
A.S.D. SPORTING MELICUCCO	20	18	6	2	10	65	91	-26	0
A.S.D. GRUPPO ATLETICO SPORTIVO	17	18	4	5	9	55	63	-8	0
A.S.D. FUTSAL SELES	14	18	4	2	12	62	90	-28	0

(*) posizione a seguito di classifica avulsa

VINCENTE CAMPIONATO A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO

Ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

RETROCESSA A.S.D. FUTSAL SELES

PLAY-OFF

In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 34 del 27.09.2022 e n. 109 del 07.02.2023 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-off le seguenti società:

3a A.S.D. OLIMPUS punti classifica generale 29

4a A.S.D. 365ROCCCELLA JONICA FUTSAL punti classifica generale 29

La società A.S.D. NATURAL FUTSAL si intende vincente 1° Turno Play Off (cfr. C.U. n. 109 - criteri Play-Off lettera e)

1° TURNO - sabato 15 aprile 2023 (ore 15.00)

OLIMPUS - 365ROCCCELLA JONICA FUTSAL

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato.

FINALE - sabato 22 aprile 2023 (ore 15.00)

NATURAL FUTSAL - Vincente gara (OLIMPUS - 365ROCCCELLA JONICA FUTSAL)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

PLAY-OUT

In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 34 del 27.09.2022 e n. 109 del 07.02.2023 ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-out le seguenti società:

6a A.S.D. CITTA DI CATANZARO punti classifica generale 22

7a APSASD OLIMPIA 2000 punti classifica generale 21

8a A.S.D. SPORTING MELICUCCO punti classifica generale 20

9a A.S.D. GRUPPO ATLETICO SPORTIVO punti classifica generale 17

1° TURNO - sabato 15 aprile 2023

GARA 1 CITTA DI CATANZARO - GRUPPO ATLETICO SPORTIVO (ore 15.00 - campo da definire)

GARA 2 OLIMPIA 2000 - SPORTING MELICUCCO (ore 18.00 - campo C.S. Mirabella - Indoor)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità, accederà al secondo turno la squadra peggio classificata al termine del campionato.

FINALE Play-Out - sabato 22 aprile 2023 (ore 15.00)

Perdente GARA 1 - Perdente GARA 2 (in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata perdente la squadra peggio classificata in Campionato.

SPAREGGIO : Perdente (Finale Play-Out Girone A) contro Perdente (Finale Play-Out Girone B) campo neutro a conclusione della gara di cui sopra, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore, la società perdente, **verrà considerata perdente/retrocessa**.

5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE C - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NUOVA VALLE	REAL PIZZO	R	12/04/2023 15:30	316 COMUNALE "G. CANTAFFA"	VALLEFIORITA	VIA DELLO STADIO

6. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE A - 10 Giornata - R			
GIOIOSA JONICA ASD	- PAOLANA	2 - 2	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - R			
BRANCALEONE	- SERSALE CALCIO 1975	2 - 1	
CITTA DI ACRÌ 2020	- PAOLANA	0 - 4	
GALLICO CATONA F.C.	- SORIANO 2010	0 - 1	
GIOIESE 1918	- BOCALE CALCIO ADMO	3 - 1	
ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	- RENDE CALCIO 1968	2 - 1	
MORRONE	- STILOMONASTERACE CALCIO	2 - 0	
REGGIOMEDITERRANEA	- GIOIOSA JONICA ASD	3 - 0	
SCALEA CALCIO 1912	- PROMOSPORT	2 - 1	

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE A - 10 Giornata - R			
BRUTIUM COSENZA	- CARAFFA	1 - 2	
V.E. RENDE	- DIGIESE PRAIATORTORA	1 - 2	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - R			GIRONE B - 13 Giornata - R		
CAMPORA	- V.E. RENDE	0 - 2	ARDORE	- COMPRESORIO ARCHI CALCIO	4 - 1
CARAFFA	- CASSANO SYBARIS	1 - 3	ATLETICO MAIDA	- AFRICO	2 - 1
COTRONEICACCURI	- BRUTIUM COSENZA	5 - 0	BIVONGI PAZZANO 1968	- RAVAGNESE CALCIO	2 - 1
DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	- CITTA AMANTEA 1927	2 - 0	MELICUCCO CALCIO	- DELIESE	3 - 2
ROSSANESE	- CUTRO	5 - 2	MELITO	- COMPRES. CAPO VATICANO	2 - 1
SAN FILI 1926	- REAL MONTALTO CALCIO	0 - 1	ROCCELLA	- SPORTING CATANZARO LIDO	1 - 0
SCANDALE	- JUVENILIA ROSETO C.S.	0 - 0	SAN GIORGIO 2012	- CINQUEFRONDESE	2 - 1
SOCCER MONTALTO	- DIGIESE PRAIATORTORA	2 - 0	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	- 1912 PALMESE	3 - 1

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/01/2022

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera Giudice Sportivo Territoriale:

GIRONE A - 9 Giornata - R			
ROTA GRECA	- TREBISACCE CALCIO	3 - 2	GST

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R			
(1) ATLETICO SAN LUCIDO	- ROTA GRECA	1 - 3	GST
(1) CUS COSENZA	- GEPPINO NETTI	5 - 5	
DIAMANTE CASELLI PASCALE	- RANGERS CORIGLIANO	1 - 2	
(1) KRATOS BISIGNANO	- BISIGNANO	1 - 1	
(1) LUZZESE CALCIO 1965	- SPEZZANO ALBANESE	9 - 0	
MIRTO CROSIA	- FUSCALDO CALCIO 1973	4 - 1	
TARSIA 1976	- NEW ACADEMY SG	0 - 0	
TREBISACCE CALCIO	- CALCIO MALVITO	4 - 0	

(1) - disputata il 01/04/2023

GIRONE B - 10 Giornata - R			
(1) CERVA	- CITTA DI CIRO MARINA	2 - 1	(1) - disputata il 01/04/2023
NUOVA AIELLO	- MANGONE CALCIO	1 - 3	
PINO DONATO TAVERNA	- MESORACA CALCIO	1 - 3	
REAL FONDO GESU CROTONE	- S.MAURO MARCHESATO	9 - 0	
ROCCA DI NETO 1966	- GARIBALDINA	1 - 0	
SAMBIASE CALCIO 1923	- SILANA FOOTBALL CLUB 2019	2 - 1	
STELLE AZZURRE SILANA	- BIANCOVERDI RAFFAELE SPA	1 - 0	

(1) - disputata il 01/04/2023

GIRONE C - 10 Giornata - R			
ACADEMY GIRIFALCO	- NUOVA PARGHELIA	1 - 0	M
CHIARAVALLE	- SAN NICOLA DA CRISSA 2017	0 - 1	
GASPERINA 2018	- BORGIA 2007	0 - 1	
(1) MARTELLETTO SETTINGIANO	- BADOLATO	0 - 2	
NUOVA VALLE	- REAL PIZZO	SOSP.	
PRASAR	- REAL MONTEPAONE	2 - 2	
SAN CALOGERO CALIMERA	- ROMBIOLESE	1 - 0	
VIRTUS ROSARNO	- CITTA DI GUARDAVALLE 1975	2 - 0	

(1) - disputata il 01/04/2023

GIRONE D - 10 Giornata - R			
(1) BIANCO	- SAINT MICHEL	1 - 3	(1) - disputata il 01/04/2023
BOVALINESE 1911	- SAN GAETANO CATANOSO	3 - 1	
CATONA CALCIO	- CAMPESE	2 - 0	
CS LAZZARO 1974	- POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	2 - 0	
GEBBIONE 2020	- PRO PELLARO	2 - 2	
(1) S.CRISTINA	- SIDERNO 1911	3 - 1	
TAURIANOVA ACADEMY	- BAGNARESE	1 - 0	
(1) VILLESE 1946	- REAL METROPOLITANA RC	0 - 2	

(1) - disputata il 01/04/2023

ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- RENDE CALCIO 1968	21 - 0	
REGGINA 1914 S.R.L.	- PROMOSPORT	1 - 7	
V.E. RENDE	- MELITO	3 - 2	

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 05.04.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 29/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 8/2023

SCALI GIUSEPPE (GIOIOSA JONICA ASD)

per avere, a seguito del provvedimento di espulsione per proteste all'indirizzo della terna arbitrale durante la gara, sferrato una testata all'addome di un giocatore della squadra avversaria.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERREIRA DE SOUSA IGOR (GIOIOSA JONICA ASD)

KHANFRI ADAM

(GIOIOSA JONICA ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MARULLA GIOVANNI (GIOIOSA JONICA ASD)

MANDARANO NICOLA

(PAOLANA)

AMMONIZIONE (III INFR)

IENTILE FRANCESCO (GIOIOSA JONICA ASD)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCRIVO MANUEL (GIOIOSA JONICA ASD)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARTELLO MASSIMO (PAOLANA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 2/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

MORELLI MASSIMO (PROMOSPORT)

Per proteste avverso decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

BARILLA ANTONIO (GALLICO CATONA F.C.)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

COMITO FRANCESCO (SERSALE CALCIO 1975)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PELLEGRINO PAOLO (MORRONE) PAPAEO ROCCO (STILOMONASTERACE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MARINO PIETRO DEMETRIO	(BOCALE CALCIO ADMO)	TRIOLO FRANCESCO	(BOCALE CALCIO ADMO)
SPANO ROCCO	(GIOIESE 1918)	DE NISI FABIO ROSARIO	(PROMOSPORT)
RICONOSCIUTO MARCO	(RENDE CALCIO 1968)	ABALOS MATEO RICARDO	(STILOMONASTERACE CALCIO)
PAPAEO GIUSEPPE	(STILOMONASTERACE CALCIO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

COLUCCIO ANDREA (STILOMONASTERACE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NIOSI GIOACCHINO	(BOCALE CALCIO ADMO)	MARCIANO GIUSEPPE	(GALLICO CATONA F.C.)
D ANDREA EUGENIO	(ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)	RAIMONDO LUCA	(MORRONE)
TRENTINELLA PASQUALE	(PROMOSPORT)	BADIBANGA MICHAEL	(SERSALE CALCIO 1975)

AMMONIZIONE (XI INFR)

ISABELLA GIANFRANCO (BOCALE CALCIO ADMO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CASSARO DAVIDE	(SCALEA CALCIO 1912)	TASSONE VITANTONIO	(SORIANO 2010)
VAUDAGNA GONZALO	(SORIANO 2010)		

AMMONIZIONE (VII INFR)

IR NASR EDDINE (GIOIOSA JONICA ASD) PANSERA LORENZO (MORRONE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CARUSO GIOVANNI (SCALEA CALCIO 1912)

AMMONIZIONE (III INFR)

LIVIERA ZUGIANI GIOVANNI	(ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)	SCHIRRIPA PAOLO	(PROMOSPORT)
FALZIA CHRISTIAN	(REGGIOMEDITERRANEA)	COSTA GIACOMO	(SERSALE CALCIO 1975)

AMMONIZIONE (II INFR)

OTRANTO GODANO GIANLUIGI (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966) VIOLA MATTIA (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

CAMPIONATO PROMOZIONE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 29/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 250,00 DIGIESSSE PRAIATORTORA

per avere, a fine gara, propri sostenitori ed un dirigente non identificato dato luogo ad una rissa con i calciatori ed un dirigente della squadra avversaria.

€ 250,00 V.E. RENDE

per avere, a fine gara, propri sostenitori ed un dirigente non identificato dato luogo ad una rissa con i calciatori ed un dirigente della squadra avversaria.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 9/2023

FORTINO PIERO (V.E. RENDE)

per avere, a fine gara, aggredito e colpito con calci e pugni alcuni giocatori della squadra avversaria.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 6/2023

MARSICANO AUGUSTO (V.E. RENDE)

per avere preso parte ad una rissa con calciatori della squadra avversaria a fine gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

STANIZZI SAVERIO (CARAFFA)

Per proteste avverso decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCARLATO SERAFINO (BRUTIUM COSENZA)

VODANOVICH IGNACIO JAVIER (DIGIESSSE PRAIATORTORA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARBERIO DANILO FRANCESC (CARAFFA)

BERTINI GAETANO (DIGIESSSE PRAIATORTORA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALFANO GIOVANNI PIO (BRUTIUM COSENZA)

ALERCIA VALENTINO (DIGIESSSE PRAIATORTORA)

AMMONIZIONE (III INFR)

TALARICO ROBERTO (CARAFFA)

MAZZEI DANILO (V.E. RENDE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 2/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 350,00 SAN FILI 1926

per sputi e comportamento minaccioso all'indirizzo di uno degli assistenti arbitrali da parte di propri sostenitori durante la gara.

€ 150,00 ATLETICO MAIDA

per avere una persona non identificata, perchè non inserita in distinta, ma riconducibile alla società rivolto parole offensive ad uno degli assistenti arbitrali durante la gara.

€ 150,00 JUVENILIA ROSETO C.S.

per avere propri sostenitori, durante la gara, rivolto ripetute frasi offensive all'indirizzo di uno degli assistenti arbitrali.

€ 100,00 SAN GIORGIO 2012

per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda)

€ 100,00 VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919

per avere propri sostenitori fatto uso di fumogeni prima dell'inizio e alla fine della stessa.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/ 5/2023

LOI ANTONIO (RAVAGNESE CALCIO)

per entrata abusiva in campo e comportamento minaccioso nei confronti di uno degli assistenti arbitrali durante la gara.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 19/ 4/2023

FASANO FRANCESCO (SPORTING CATANZARO LIDO)

per entrata abusiva in campo e proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

PATTI FRANCESCO (CAMPORA)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

STANIZZI SAVERIO (CARAFFA)

per comportamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale durante la gara.

PELLICORI ALESSANDRO (CUTRO)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (III INFR)

PATTI FRANCESCO (CAMPORA)

Per comportamento non regolamentare.

AMMONIZIONE (I INFR)

AQUILINO GIUSEPPE (RAVAGNESE CALCIO)

Per proteste avverso decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CRIACO LEO	(AFRICO)	PISANO ANDREA	(ATLETICO MAIDA)
------------	----------	---------------	------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DELUCA NICOLO	(BIVONGI PAZZANO 1968)	MICIELI MATIAS GASTON	(COMPENS. CAPO VATICANO)
QOSJA MARIO	(COMPENSORIO ARCHI CALCIO)	FERNANDEZ FAZZARO TOMAS LUCIO	(RAVAGNESE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

DE PACE MICHELOTTI CARLO GIOVANNI	(BIVONGI PAZZANO 1968)
-----------------------------------	------------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FAVA SAVERIO	(CARAFFA)	VOCE EMANUELE	(CARAFFA)
GUERRINI GIANMARCO	(CUTRO)	BRIA MARIO	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
ALERCIA VALENTINO	(DIGESSE PRAIARTORTORA)	CARROZZA ANTONIO	(ROSSANESE)
BELLE LUCA	(SAN GIORGIO 2012)	DI GIACOMANTONIO GINO	(SAN GIORGIO 2012)
PULLO ANTONIO	(SCANDALE)	MILITANO GABRIELE	(1912 PALMESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DELUCA ROSARIO	(CAMPORA)
----------------	-----------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

IUDICELLI PIERLUIGI	(ATLETICO MAIDA)	TALARICO ROBERTO	(CARAFFA)
BERTAINA ENZO AGUSTIN	(CINQUEFRONDESE)	COCOZZA FRANCISCO AGUST	(CINQUEFRONDESE)
POLICARPIO GIOVANNI	(SCANDALE)	PRETE RENATO	(SOCCER MONTALTO)
BELLIA FRANCESCO	(SPORTING CATANZARO LIDO)	GIGLIO DAVIDE	(SPORTING CATANZARO LIDO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

MUNOZ THIAGO LUCAS	(CASSANO SYBARIS)
--------------------	-------------------

AMMONIZIONE (XII INFR)

RIGGIO UGO	(BIVONGI PAZZANO 1968)	ALTOMARE FRANCESCO	(REAL MONTALTO CALCIO)
------------	------------------------	--------------------	------------------------

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GRANDINETTI LORENZO	(ATLETICO MAIDA)	PERRONE FRANCESCO	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
SALVATORE ANDREA ANGELO	(ROSSANESE)	MALICH FRANCISCO SALVA	(SAN FILI 1926)
FODERARO MARCO	(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)		

AMMONIZIONE (VII INFR)

LUCIANO DOMENICO	(ARDORE)	INFUSINO GAETANO	(CUTRO)
DIOP BOUBACAR	(JUVENILIA ROSETO C.S.)	KAMEL MOHAMMES AHMED	(SAN FILI 1926)
DEL POPOLO GAETANO	(SOCCER MONTALTO)		

AMMONIZIONE (VI INFR)

FAVASULI SANTORO	(AFRICO)	ACEBAL SANTIAGO	(ATLETICO MAIDA)
BARBERIO DANILO FRANCESC	(CARAFFA)	ERRIGO SIMONE	(CARAFFA)
BORGHETTO NATALE	(DELIESE)	CASEIRO LESIEUR ANDRES JAVIER	(DELIESE)
MIRANDOLA SIMONE	(REAL MONTALTO CALCIO)	FILICE MANUEL	(SAN FILI 1926)

AMMONIZIONE (III INFR)

LANZINO FRANCESCO	(BRUTIUM COSENZA)	CIRILLO FABIO	(COMPENSORIO ARCHI CALCIO)
CAMARA PA MODOU	(JUVENILIA ROSETO C.S.)	MACRI GIROLAMO	(MELICUCCO CALCIO)
GARDI ETTORE	(REAL MONTALTO CALCIO)	SOMMARIO LORIS BENIGNO	(ROSSANESE)
MORELLI CESARE	(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)		

AMMONIZIONE (II INFR)

CALABRESE DOMENICO	(BIVONGI PAZZANO 1968)	MAURO GUIDO	(CINQUEFRONDESE)
CERDA ALEJO AGUSTIN	(JUVENILIA ROSETO C.S.)	SCATTARREGGIA MATTEO	(MELICUCCO CALCIO)
ALTOMARE TACHISHI	(SAN FILI 1926)		

AMMONIZIONE (I INFR)

RIMOLA RICCARDO	(BRUTIUM COSENZA)	MAURO NICOLO	(CARAFFA)
SCUTERI MATTEO	(COMPENS. CAPO VATICANO)	RIVADERO TOMAS	(DIGIESE PRAIATORTORA)
NUCERA GIUSEPPE	(MELITO)	LARA AGUSTIN NICOLAS	(RAVAGNESE CALCIO)
CANDIDO PIETRO	(SAN GIORGIO 2012)		

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE SOSPESSE O NON DISPUTATE**Gara del 2/ 4/2023 NUOVA VALLE - REAL PIZZO**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al 30° minuto del primo tempo, subito dopo la terza rete segnata dalla società REAL PIZZO per la impraticabilità del terreno di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Il calcio d'inizio, a seguito della rete subita, dovrà essere battuto dalla squadra NUOVA VALLE che riprenderà il gioco occupando il lato sinistro fronte tribuna.

Al momento della sospensione il risultato era di 0-3 a favore della società Real Pizzo.

DELIBERE**Gara del 26/ 3/2023 ROTA GRECA - TREBISACCE CALCIO**

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 135 del 30 marzo 2023;

rilevato che il ricorso proposto dalla società ASD Trebisacce Calcio è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

rilevato che è stata data notizia alle società che sarebbe stata assunta la pronuncia definitiva sul ricorso in questione, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S.;

letto il ricorso con il quale la società ASD Trebisacce Calcio chiede di irrogarsi alla società ASD Rota Greca la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ovvero di annullare la gara stessa e disporre la ripetizione per responsabilità di fatti e situazioni che hanno influito sul regolare dello svolgimento della gara ex art. 10 del C.G.S.;

in particolare nelle motivazioni la ricorrente sostiene che:

- non appena i calciatori della società ASD Trebisacce Calcio sarebbero arrivati presso il campo sportivo di Rota Greca e gli stessi entravano in campo per verificare lo stato del terreno di gioco si sarebbe verificata una grave minaccia ai danni di un atleta che sarebbe stato colpito con un forte schiaffo da un giocatore della squadra avversaria sicchè non si sentiva di poter partecipare alla partita;
 - che al fine di evitare conseguenze più gravi, i calciatori dell'ASD Trebisacce Calcio avrebbero deciso di rientrare immediatamente negli spogliatoi e giunti nei pressi dell'ingresso dello spogliatoio, però, un giocatore dell'ASD Rota Greca avrebbe minacciato ed aggredito fisicamente un atleta dell'ASD Trebisacce Calcio e, a seguito di ciò, si sarebbero scatenate ulteriori aggressioni fisiche, molto violente, da parte di atleti, dirigenti e tesserati dell'ASD Rota Greca ai danni dei calciatori dell'ASD Trebisacce Calcio, nelle quali un componente dello staff dell'ASD Rota Greca avrebbe partecipato con un martello;
 - che i suddetti fatti sarebbero accaduti mentre sopraggiungeva l'arbitro di gara che avrebbe assistito alle aggressioni subite dai calciatori dell'ASD Trebisacce Calcio e sarebbe intervenuto per placare detti attacchi violenti, chiedendo di riportare la calma per procedere comunque con l'inizio della gara e anche il Commissario di campo e le Forze dell'ordine ivi presenti sarebbero intervenuti per sedare le succitate aggressioni;
- che la gara, quindi, si sarebbe disputata comunque e si sarebbe conclusa con il risultato alterato e compromesso dai fatti sopra rappresentati;
- che i suddetti episodi avrebbero generato un atteggiamento di timore degli atleti dell'ASD Trebisacce Calcio, condizionandone lo stato d'animo e, di conseguenza, influenzando la regolarità di svolgimento e il risultato della gara e che la partita si sarebbe svolta, su indicazione dell'arbitro, solo ed esclusivamente per evitare ulteriori serie conseguenze ed avrebbe determinato una obiettiva inidoneità del risultato;
 - che a conferma del clima violento e di tensione generato dall'ASD Rota Greca, appena terminata la partita, i calciatori, dirigenti e tesserati dell'ASD Trebisacce Calcio, uscendo dal campo di gioco, avrebbero ricevuto gravi aggressioni verbali e fisiche, subendo persino lesioni accertate da visite mediche effettuate al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza "SS. Annunziata";

letti gli atti ufficiali dai quali risulta:

- che immediatamente dopo l'arrivo dell'arbitro presso l'impianto sportivo e subito dopo il suo ingresso sul terreno di gioco intorno alle 14:15 quando ancora non erano presenti i carabinieri sul posto, assisteva a una maxi mass-confrontation, che vedeva come protagonisti tutti i componenti di ambedue le società;
- che durante la mass-confrontation, i componenti delle due società si scambiavano ripetuti calci e pugni, il tutto accompagnato da minacce di morte da entrambe le parti;
- che tra il caos generale e l'abbigliamento non ancora ufficiale dei protagonisti, il direttore di gara non riusciva a identificare nessuno dei partecipanti a questo episodio;
- che la situazione è rientrata dopo qualche manciata di minuti e la partita è stata portata a termine senza alcun problema;

considerato, pertanto, che la gara ha avuto regolare svolgimento e che le motivazioni riportate nel ricorso presentato dalla società ASD Trebisacce Calcio null'altro aggiungono a quanto già sanzionato dal Giudice Sportivo Territoriale con il C.U. CR Calabria n. 135 del 30 marzo 2023 e che non è stata trasmessa alcuna prova in merito alle lesioni accertate dalle visite mediche effettuate successivamente all'incontro in questione;

delibera

- 1) rigettare il ricorso presentato dalla società ASD Trebisacce Calcio e incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
- 2) omologare il risultato della gara Rota Greca - Trebisacce Calcio:3-2.

Gara del 1/ 4/2023 LUZZESE CALCIO 1965 - SPEZZANO ALBANESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 43° minuto del secondo tempo l'arbitro era costretto a sospendere l'incontro in quanto la società Spezzano Albanese a seguito dell'abbandono dal terreno di gioco di quattro calciatori, successivo al provvedimento di espulsione avvenuto al 23° del primo tempo nei confronti del calciatore n° 8 Halabi Fahed, veniva a trovarsi in campo con solo sei elementi;

visti gli artt. 53 punto 2 delle N.O.I.F. e gli artt. 8 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società SPEZZANO ALBANESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 9 quale miglior risultato acquisito sul campo;
- 2) infliggere alla società SPEZZANO ALBANESE l'ammenda di € 150.00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 1/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 300,00 S.CRISTINA

per versi discriminatori e scimmieschi da parte dei propri sostenitori nei confronti di un calciatore avversario per via del colore della pelle, a gara in corso.

€ 80,00 BIANCO

per lancio di bottiglie da parte della tifoseria locale all'indirizzo della panchina ospite

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

FAVASULI GIUSEPPE (BIANCO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

TRIOLO PAOLO (BISIGNANO)

Per proteste avverso decisioni arbitrali durante la gara.

ASSISTENTE ARBITRO

AMMONIZIONE (I INFR)

TALARICO PAOLO (CERVA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE LEO ALESSANDRO (CITTA DI CIRO MARINA)
GANGEMI ROSARIO (S.CRISTINA)

LAMBERTI GIUSEPPE MARIA (CITTA DI CIRO MARINA)
ROMEO LUIGI (SIDERNO 1911)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALOMINO CLAUDIO (ATLETICO SAN LUCIDO)
CORRAO RICCARDO (CUS COSENZA)
HALABI FAHED SUHAIL (SPEZZANO ALBANESE)

REDA PILERIO (BISIGNANO)
SBORDONE CARMINE (GEPPINO NETTI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RIITANO LUCA (BADOLATO)
CORTESE EMANUELE ROBERT (BISIGNANO)
BIAMONTE VALERIO LORENZO (CERVA)
PONZIO LEONARDO (CUS COSENZA)
MAZZA FRANCESCO (SPEZZANO ALBANESE)

BARBARO PASQUALE (BIANCO)
FERRARO ANDREA (BISIGNANO)
DUSHKU ERAND (CERVA)
ALDERETE JONATAN EMANUEL (SAINT MICHEL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DE FRANCO MASSIMILIANO (VILLESE 1946)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PAGNOTTA FRANCESCO	(ATLETICO SAN LUCIDO)	COTRONEO ANGELO	(BIANCO)
LIBRI DOMENICO	(BIANCO)	VENTIMIGLIA MARCO	(BIANCO)
CLEMENTE MARCOLINI JOAQUIN FRANCI	(CERVA)	GIGLIOTTI ANTONIO PIO	(CERVA)
MESA MIERAS FACUNDO	(CERVA)	FICARA EMMANUELE	(REAL METROPOLITANA RC)
ARTUSO ROCCO ANTONIO	(SAINT MICHEL)	TRIPODI MIRKO	(SAINT MICHEL)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

SCHIFINO GIOVANNI (GEPPINO NETTI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CALABRESE NICOLA	(BADOLATO)	OPPEDISANO MARCO	(BIANCO)
PERRE DOMENICO	(BIANCO)	DE CREA GREGORIO	(S.CRISTINA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DE LEO CHRISTIAN	(CITTA DI CIRO MARINA)	BARBERIO SAMUELE SALVAT	(MARTELLETTO SETTINGIANO)
OMBRELLA GIUSEPPE	(MARTELLETTO SETTINGIANO)	SACCA PASQUALE	(SAINT MICHEL)

AMMONIZIONE (III INFR)

DUSHKU HERMES	(CERVA)	AFFATATO GIANLUIGI	(CITTA DI CIRO MARINA)
LAMBERTI SALVATORE	(CITTA DI CIRO MARINA)	BRUNO GIACOMO	(KRATOS BISIGNANO)
ROMAGNINO GIOVANNI	(MARTELLETTO SETTINGIANO)	LAFACE GIUSEPPE	(SIDERNO 1911)
BEVACQUA GIUSEPPE	(VILLESE 1946)	IDONE FILIPPO	(VILLESE 1946)

AMMONIZIONE (II INFR)

ROMEO RAFFAELE	(BADOLATO)	ALESSIO PIERPAOLO	(CUS COSENZA)
PERRI ILIO	(CUS COSENZA)	FRANCO DAVIDE	(REAL METROPOLITANA RC)
MICELI ANDREA	(ROTA GRECA)	BUONO ENCINA MAURO AGUSTIN	(SAINT MICHEL)
REITANO STEFANO	(SAINT MICHEL)		

AMMONIZIONE (I INFR)

CURATOLO FRANCESCO	(ATLETICO SAN LUCIDO)	MIGLIORI CRISTIAN	(ATLETICO SAN LUCIDO)
ALBANESI NAHUEL AGUSTIN	(BISIGNANO)	ORLANDO GIUSEPPE	(CUS COSENZA)
MERINGOLO GIANMARCO	(KRATOS BISIGNANO)	CATALANO DOMENICO	(REAL METROPOLITANA RC)
CONDINA ANDREA	(S.CRISTINA)		

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 2/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 150,00 CATONA CALCIO**

per avere inserito in distinta soggetto non tesserato con le funzioni di dirigente

€ 100,00 BAGNARESE

per avere propri calciatori non identificati impedito all'arbitro di rientrare negli spogliatoi a fine gara. Lo stesso riusciva a rientrare solo grazie all'intervento del custode del campo e di un dirigente della società ospitante.

€ 100,00 SAN CALOGERO CALIMERA

per lancio di fumogeni in campo da parte di sostenitori della squadra di casa e per inadeguata sistemazione dello spogliatoio dell'arbitro.

€ 50,00 TAURIANOVA ACADEMY

per lancio di fumogeni in campo.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 4/2024**

PAPARAZZO VALERIO (REAL MONTEPAONE)

per condotta violenta nei confronti dell'arbitro che veniva colpito con una manata in faccia di media intensità. L'arbitro veniva altresì offeso con l'epiteto "sei un coglione" e spinto sempre con le mani in faccia. L'episodio non ha avuto conseguenze più gravi in quanto in signor Paparazzo veniva allontanato dagli altri componenti della panchina. Trattandosi di condotta violenta nei confronti dell'arbitro, ai sensi dell'art.35, comma 7, CGS, dovranno essere applicate le misure amministrative a carico della società REAL MONTEPAONE, per come deliberato dal Consiglio Federale al fine di prevenire e contrastare episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

CACCAMO SAVERIO (BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)

per comportamento non regolamentare durante la gara

MAZZOTTA FRANCESCO (NUOVA VALLE)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

PROCOPIO DAVIDE (BORGIA 2007)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

MASSAGGIATORI**SQUALIFICA FINO AL 12/ 4/2023**

CASELLA GIOVANNI (DIAMANTE CASELLI PASCALE)

per comportamento offensivo nei confronti dei componenti della panchina avversaria.

AMMONIZIONE (II INFR)

TRENTACOSTE PIERO (PINO DONATO TAVERNA)

Per proteste avverso decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

ELIA DOMENICO (MESORACA CALCIO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (VII INFR)

LOIARRO SALVATORE (ACADEMY GIRIFALCO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (III INFR)

MANTELLO NICOLA (GASPERINA 2018)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CAPUTO GIUSEPPE (STELLE AZZURRE SILANA)

per comportamento non regolamentare durante la gara

AMMONIZIONE (II INFR)

PISANO MARCO (PINO DONATO TAVERNA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

FRASCA SILVIO (BOVALINESE 1911)

Per proteste avverso decisioni arbitrali durante la gara.

SPINA MARIO (NUOVA PARGHELIA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ASSISTENTE ARBITRO**AMMONIZIONE (III INFR)**

FERRAIUOLO LUIGI (BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)
per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

DENARO ANTONINO (BAGNARESE) ANGILLIERI FORTUNATO JUNIO (NUOVA PARGHELIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FORCINITO SALVATORE (CALCIO MALVITO) PAGANO MARCELLO (DIAMANTE CASELLI PASCALE)
PULITANO ANTONINO (GEBBIONE 2020) SPINA MARCO ATTILIO (NUOVA AIELLO)
FILADORO PIERLUIGI (RANGERS CORIGLIANO) SPOSATO STEFANO (RANGERS CORIGLIANO)
DOUMBIA MOHAMED (ROMBIOLESE) FALDUTO VINCENZO (SAN GAETANO CATANOSO)
BENINCASA DOMENICO (STELLE AZZURRE SILANA)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

TRIPODI DOMENICO (BAGNARESE) PIACENTE MATTEO (BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)
COSTANTINO PAOLO (CAMPESE) AGOSTINO ROCCO LUCA (CATONA CALCIO)
MARINO MANUEL (GEBBIONE 2020) GUERCIO ANTONIO (NUOVA AIELLO)
LORELLI ALESSANDRO (NUOVA AIELLO) MACCHIONE CRISTIAN (STELLE AZZURRE SILANA)
URSIDA ANDREA (TAURIANOVA ACADEMY) ROMIO MARCO (TREBISACCE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SPAGNUOLO MATTIA (FUSCALDO CALCIO 1973)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COSTANTINO SAMUELE (BIANCOVERDI RAFFAELE SPA) NIRTA GIOVANNI (BOVALINESE 1911)
CARCHEDI ALESSIO (CHIARAVALLE) CARROZZINO VINCENZO SALVAT (DIAMANTE CASELLI PASCALE)
RUFFO CRISTIAN PIO (DIAMANTE CASELLI PASCALE) PADUANO LUCA (GEBBIONE 2020)
COCCIMIGLIO SALVATORE (NUOVA AIELLO) MICELI FRANCESCO (NUOVA PARGHELIA)
MERENDA ALESSANDRO (NUOVA VALLE) VISCOMI FAUSTO (PINO DONATO TAVERNA)
ALAMPI CRISTIAN (PRO PELLARO) CAMPANA GIOVANNI (RANGERS CORIGLIANO)
MONTELEONE ANTONIO (SAN CALOGERO CALIMERA) DI PIETRO ANGELO (TAURIANOVA ACADEMY)
GRISOLIA MARCO (TREBISACCE CALCIO) AREMARE GIUSEPPE (VIRTUS ROSARNO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

PLACANICA DIONIGI (BOVALINESE 1911) EVOLI DOMENICO (CATONA CALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

QUIRINO DAVIDE (ACADEMY GIRIFALCO) CARTISANO PAOLO (CAMPESE)
CROCCO EMANUELE (FUSCALDO CALCIO 1973) DE MARCO GIUSEPPE (PRO PELLARO)
COLUCCIO VINCENZO (STELLE AZZURRE SILANA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LONGO FRANCESCO (BIANCOVERDI RAFFAELE SPA) FIORETTI ANDREA (BORGIA 2007)
BRASACCHIO FRANCESCO GIOVA (ROCCA DI NETO 1966) NATALE CRISTIAN (TARSIA 1976)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PUNTORIERI FRANCESCO	(CATONA CALCIO)	GUALTIERI CLAUDIO	(GASPERINA 2018)
PELLICANO COSIMO	(GASPERINA 2018)	PADUANO ANDREA	(GEBBIONE 2020)
BRIZZI FRANCESCO	(MESORACA CALCIO)	MITTICA ENRICO	(MESORACA CALCIO)
SERVIDIO BRIAN	(NEW ACADEMY SG)	VITALIANO PALMIRO	(NUOVA VALLE)
MIRIJELLO SAVERIO	(REAL MONTEPAONE)	NOVELLO ANTONIO	(ROCCA DI NETO 1966)
SANGARE IBRAHIM	(ROMBIOLESE)	TUTINO SIMONE	(SAMBIASE CALCIO 1923)
NICOLOVICI ROBERT ADRIAN	(SAN NICOLA DA CRISSA 2017)	IRABOR HAPPINES	(TARSIA 1976)

AMMONIZIONE (III INFR)

FERRAINA FRANCESCO	(ACADEMY GIRIFALCO)	ZOCALI FRANCESCO	(BAGNARESE)
CALABRETTA VINCENZO	(BORGIA 2007)	MANGLAVITI GIOVANNI	(BOVALINESE 1911)
PEDA ANTONINO	(CATONA CALCIO)	CHiodo GIUSEPPE	(GARIBALDINA)
MARTINI DAVID PIO	(GEBBIONE 2020)	DRAME MOUHAMEDBASSIRO	(MESORACA CALCIO)
DE GIACOMO GIOVANNI	(MIRTO CROSA)	MUZZOPAPPA NICOLA	(NUOVA PARGHELIA)
CUSATO RAFFAELE	(ROCCA DI NETO 1966)	VIRDO ROBERTO	(ROMBIOLESE)
LIPEROTI ROBERTO	(S.MAURO MARCHESATO)	RESTUCCIA ALEX	(SAN CALOGERO CALIMERA)
XAVIER VASCONCELOS FELIPE	(TREBISACCE CALCIO)		

AMMONIZIONE (II INFR)

CONIDI LEONARDO	(ACADEMY GIRIFALCO)	CRUSCO ANTONIO	(DIAMANTE CASELLI PASCALE)
GRECO FRANCESCO	(FUSCALDO CALCIO 1973)	MILORDO ANTHONY JOSEPH	(NEW ACADEMY SG)
LONETTI GIUSEPPE IMMACO	(REAL FONDO GESU CROTONE)	PULLO SALVATORE	(S.MAURO MARCHESATO)
GAGLIARDI MATTEO	(SAMBIASE CALCIO 1923)	FIDA UMBERTO BENITO	(VIRTUS ROSARNO)

AMMONIZIONE (I INFR)

VONELLA VALERIO	(ACADEMY GIRIFALCO)	FATNASSI ANAS	(BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)
CARBONE GIANLUCA	(BOVALINESE 1911)	COTRONEO ALESSANDRO	(CATONA CALCIO)
MAZZEI STEFANO	(FUSCALDO CALCIO 1973)	ROCCA ALESSANDRO	(MESORACA CALCIO)
BALDISERRA ROBERTO	(NUOVA AIELLO)	MAGLI FRANCESCO	(NUOVA AIELLO)
TRAORE SERGE	(NUOVA PARGHELIA)	CATTANEO DANIELE	(RANGERS CORIGLIANO)
CURATELO FRANCESCO ANTON	(RANGERS CORIGLIANO)	STELLACCI BENEDETTO DAVID	(REAL MONTEPAONE)
IULIANO FRANCESCO ANTON	(S.MAURO MARCHESATO)	PERRI ANTONIO	(SAMBIASE CALCIO 1923)
MOLINARI SANTINO	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)		

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 2/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MONTEROSSO REBECCA (REGGINA 1914 S.R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

MISYUR KATYA (PROMOSPORT)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 20/04/2023.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 13 – 2023

Oggetto: D. L. n. 34 del 30 marzo 2023 - Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023 è stato pubblicato il D. L. n. 34 del 30 marzo 2023, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Si riportano le disposizioni di natura fiscale contenute negli articoli da 17 a 23 del Decreto, che, peraltro, riscrive il calendario degli adempimenti per la "tregua fiscale".

Art.17 – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Con il **comma 1**, è introdotta una nuova definizione agevolata. Infatti, è stato stabilito che gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati o non ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, **divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 15 febbraio 2023**, sono definibili ai sensi dell'art. 1, commi **180 e 181** della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, entro 30 giorni dalla di entrata in vigore del presente Decreto, cioè entro il 29 aprile 2023.

*I commi 180 e 181 della Legge n. 197/2022 prevedono che gli avvisi accertamento, di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge e quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, entro il termine ivi previsto, con la riduzione **ad un diciottesimo** delle sanzioni irrogate. Anche gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili e quelli notificati entro il 31 marzo 2023, sono definibili con il pagamento delle sanzioni nella misura di **un diciottesimo** delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare ricorso.*

La modifica rende agevolabili – sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo edittale - anche gli atti divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023.

Il **comma 2** dell'art. 17 stabilisce che sono definibili ai sensi dell'art. 1, commi da 206 a 211, della Legge n.197/2022, anche le **controversie pendenti al 15 febbraio 2023** innanzi alle Corti di Giustizia Tributarie di 1° e 2° grado aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

*I commi da 206 a 211 della Legge n. 197/2022, prevedono che, In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge (**ora 15 febbraio 2023**) dinanzi ai Giudici di primo e di secondo grado, possono essere definite, **entro il 30 giugno 2023** con l'accordo conciliativo di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992. Con l'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo edittale, gli interessi e gli eventuali accessori. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo, ovvero, in caso di rateizzazione, con il versamento della prima rata. Le rate successive, fino ad un massimo complessivo di **venti rate trimestrali** di pari importo, vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sono dovuti gli interessi legali per le rate successive. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, si decade dal beneficio e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni nonché della sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà applicata sul residuo importo.*

Il **comma 3** prevede che gli avvisi di accertamento definiti in acquiescenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore del Decreto è in corso il pagamento

rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente, entro la prima scadenza successiva, in base ai commi 180 e 182 dell'art. 1 della Legge n. 197/2022.

Art. 18 – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo, mediazione o conciliazione giudiziale

La disposizione prevede che all'art. 1, comma 219, della Legge n. 197/2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lett. a), dopo le parole "e per le quali" sono aggiunte "alla medesima data";
- b) alla lett. b) dopo le parole "e per le quali" sono aggiunte le seguenti "alla medesima data".

Il comma 219 prevede che per quanto riguarda i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione nonché a seguito di reclamo o mediazione e a seguito delle conciliazioni giudiziali, scadute alla data di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) e per le quali, alla medesima data (1° gennaio 2023), non è stata ancora notificata la cartella di pagamento, mediante il versamento integrale dell'imposta.

**Art. 19 – Modifica dei termini delle regolarizzazioni delle violazioni formali e del ravvedimento speciale
Comma 1 –**

a) al comma 167 della Legge n. 197/2022 (sanatoria errori formali), le parole "entro il 31 marzo 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2023";

b) al comma 174 (ravvedimento speciale):

1- al secondo periodo la parola "trimestrali" è soppressa e le parole "al 31 marzo 2023" sono sostituite da "al 30 settembre 2023";

2- il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente entro il 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre 2023, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2%";

I commi 166-167-168 prevedono che le irregolarità formali che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e delle imposte ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere sanate con il pagamento di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le irregolarità. Il versamento della somma è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 ottobre 2023 (prima 31 marzo) ed il 31 marzo 2024. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità ed omissioni. Le violazioni sanabili sono, tra l'altro, l'omissione incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio o variazione dell'attività, omessa restituzione dei questionari, ecc.

Il comma 174 prevede un ravvedimento speciale delle violazioni tributarie riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti (ultimi 5 anni), purchè le violazioni non siano già state contestate alla data del versamento dovuto, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato. La regolarizzazione ha luogo con la rimozione delle irregolarità o dell'omissione e con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili per legge, oltre al pagamento dell'imposta ed agli interessi dovuti. Il versamento va effettuato entro il 30 settembre 2023 (prima il 31 marzo) e può essere rateizzato in otto rate (prima trimestrali) di pari importo con scadenza della prima rata il 30 settembre 2023 (prima 31 marzo 2023). Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente, entro il 31 ottobre, 30 novembre, 20 dicembre 2023, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024 (prima entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno), sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo (testo modificato). Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle sole dichiarazioni validamente presentate.

Come previsto dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 27629 del 30 gennaio 2023, la rimozione delle irregolarità deve essere effettuata entro il termine stabilito per il pagamento della seconda rata e, cioè, entro il **31 marzo 2024**.

c) al comma 175, le parole "31 marzo 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "**30 settembre 2023**".

Il comma 175 prevede che la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto o della 1^a rata entro 30 settembre (prima 31 marzo 2023). Il mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze delle somme dovute, comporta la decadenza del beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti nonché della sanzione in base all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, del 30%, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta e degli interessi nella misura del 5% annuo con decorrenza dal 30 settembre 2023). La cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Art. 20 - Modifica dei termini in materia di definizione agevolabile delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

Comma 1 – Definizione delle liti pendenti e delle controversie tributarie

- All'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti variazioni:

a) al comma 194, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 **entro il 30 settembre 2023 (in precedenza 30 giugno)**; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, **in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare rispettivamente, entro il 30 settembre, il 31 ottobre e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.**" (nel precedente testo la prima rata andava versata entro il 30 aprile 2023 e le successive il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno). Al quarto periodo, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti; "**30 settembre 2023**" (nel precedente testo del 4° periodo era previsto che nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023);

b) al comma 195 le parole "30 giugno 2023" sono sostituite con le seguenti: "**30 settembre 2023**" (nel precedente testo era previsto che per ciascuna controversia autonoma è presentata domanda ed è effettuato distinto versamento entro il 30 giugno 2023);

c) al comma 197 le parole "30 luglio 2023" sono sostituite con le seguenti "**10 ottobre 2023**" (nel precedente testo è previsto che le controversie definibili e il processo sono sospesi fino al 10 luglio 2023 e entro la stessa data il contribuente deve presentare al Giudice copia della domanda di definizione e del versamento);

d) al comma 199 le parole "nove mesi" sono sostituite con le parole "**undici mesi**" e le parole "31 luglio 2023" sono sostituite con le parole "**31 ottobre 2023**" (nel precedente testo è previsto che la sospensione del termine di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione è di nove mesi - oggi undici-; è ugualmente di nove mesi - oggi 11 - la stessa sospensione per tutte le scadenze comprese tra il 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023);

e) al comma 200 le parole "31 luglio 2024" sono sostituite con le seguenti: "**30 settembre 2024**" (l'Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 30 settembre - nel testo modificato fino al 10 luglio - per notificare il diniego della definizione agevolata e il provvedimento è impugnabile entro 60 giorni);

f) al comma 206 le parole "30 giugno 2023" sono sostituite con le seguenti: "**30 settembre 2023**" (in alternativa alla definizione agevolata le controversie pendenti alle Corti di Giustizia Tributaria di 1° e 2° grado

aventi per oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate possono essere definiti entro il 30 giugno 2023 – ora 30 settembre 2023 - con l’accordo conciliativo di cui all’art. 48 D. Lgs. n. 546/1992;

g) al comma 213 le parole “30 giugno 2023” sono sostituite con le seguenti: “**30 settembre 2023**” (è previsto che, in alternativa alla definizione agevolata, nelle controversie tributarie innanzi alla Corte di Cassazione in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, il ricorrente entro il 30 giugno 2023 – ora 30 settembre 2023 - può rinunciare al ricorso a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte).

Comma 2 - All’art. 40, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n.13, le parole “31 luglio 2023” sono sostituite con le parole: “**31 ottobre 2023**” (l’Agenzia delle Entrate deposita entro il 31 luglio 2023 – ora 31 ottobre – presso la Cancelleria della Corte di Cassazione l’elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione agevolata con l’elenco dei versamenti).

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 20, si riassume sinteticamente l’attuale normativa relativa alla **definizione agevolata delle liti pendenti e delle controversie giudiziarie**.

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui è parte l’Agenzia delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni ordine e grado di giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

La definizione si effettua con il pagamento del 90% del valore della controversia se trattasi di controversia pendente in 1° grado. In caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nell’ultima pronuncia depositata alla data del 1° gennaio 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della lite in caso di soccombenza dell’Agenzia in 1° grado e del 15% del valore in caso di soccombenza in 2° grado. Le controversie pendenti in Corte di Cassazione per le quali l’Agenzia è soccombente nelle precedenti pronunce giurisdizionali, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della lite.

La definizione si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione agevolata da produrre entro il **30 settembre 2023** per ciascuna controversia autonoma con il relativo versamento dell’importo dovuto entro la stessa data. Se gli importi dovuti superano i 1.000,00 euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare rispettivamente, entro il **30 settembre, il 31 ottobre e il 20 dicembre 2023** e le successive entro il **31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno**.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al Giudice dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. Il tal caso il processo è sospeso fino al **10 ottobre 2023** ed entro la stessa data il contribuente deve depositare copia della domanda di definizione e del versamento effettuato.

Per le controversie definibili sono sospesi per **11 mesi** i termini di impugnazione che scadono tra il 1° gennaio 2023 ed il **31 ottobre 2023**.

Il diniego alla definizione da parte dell’Agenzia Fiscale deve essere notificato entro il **30 settembre 2024**.

L’Agenzia Fiscale deposita entro il **31 ottobre 2023** presso la Cancelleria della Corte di Cassazione l’elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione agevolata con l’elenco dei versamenti)

Art. 21 - Interpretazione autentica dell’art. 1, commi 174, 176 e 179 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022.

Il **comma 1** ha introdotto una norma di interpretazione autentica del comma 174 della Legge n. 197/2022, per confermare la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, con le Circolari n. 2 e 6 del 2023, in riferimento all’**esclusione** dalla regolarizzazione e, quindi, dal ravvedimento agevolato, delle **violazioni contestabili in sede di liquidazione ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell’art. 1, commi da 166 a 173, della Legge n. 197/2022.**

Sono, invece, ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, e a periodi d'imposta precedenti, purchè la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.

Il comma 2 ha precisato che la disposizione di cui all'art. 1, comma 176, della Legge n. 197/2022 (*La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato*), va interpretata nel senso che sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale mentre sono ricomprese le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'IVA delle attività finanziarie estere e all'IVA degli immobili situati all'estero.

Il comma 3 chiarisce che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 179, della Legge n. 197/2022 (*Per gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 del minimo di legge. La disposizione si applica anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti notificati entro il 31 marzo 2023*), **con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche all'accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulle risultanze dei predetti processi verbali.**

Art. 22 – Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria

La norma inserisce tra i soggetti cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 158 del T.U. delle spese di giustizia di cui al DPR n. 115 del 30 maggio 2002, n. 115, anche l'Agenzia delle Entrate- Riscossione.

Art. 23 – Causa speciale di non punibilità dei reati tributari

Comma 1 – E' prevista una causa speciale di **non punibilità** per alcuni reati tributari sempre che le relative violazioni siano correttamente definite e le somme dovute siano versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della Legge n. 197/2022, purchè le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello. Ne consegue che la norma agevolativa si applica anche a chi abbia già subito una condanna in 1° grado. Trattasi dei reati di **omesso versamento di ritenute** (art. 10-bis del D. Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000), **omesso versamento dell'IVA** (art. 10-ter dello stesso Decreto) e **indebita compensazione di crediti non spettanti** (art. 10-quater, comma 1, dello stesso Decreto).

Comma 2 – Il procedimento è sospeso a seguito della comunicazione che il contribuente deve fare all'Autorità Giudiziaria che procede, dell'avvenuto versamento delle somme dovute e, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente deve informare l'Agenzia delle Entrate dell'invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo processo penale.

Comma 3 – Il procedimento penale viene sospeso fino al momento in cui il Giudice è informato dall'Agenzia delle Entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.

Si ricorda, inoltre, che con i commi da 231 a 252 dell'art. 1 della Legge n. 197/2022, è prevista la cosiddetta "**Rottamazione-quater**" dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e diritti di notifica.

La domanda di adesione, il cui prospetto è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, va prodotta entro il prossimo **30 aprile 2023** indicando il numero di rate prescelte per la dilazione fino ad un massimo di 18

rate. **Entro il 31 luglio ed il 30 novembre 2023** vanno pagate le prime due rate di pari importo, pari ciascuna al 10% delle somme dovute mentre le successive vanno pagate il 20 febbraio, il 31 maggio, il 30 novembre di ciascun anno.

Con Risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023 dell’Agenzia delle Entrate sono stati istituiti i Codici Tributo per i versamenti, tramite Mod. F 24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua Fiscale”, per i quali sono riportate anche le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento.

In particolare sono stati istituiti i Codici Tributo relativi alla:

- a) Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Codice Tributo “TF44”
- b) Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – CT da TF45 a TF56
- c) Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 212) - CT da TF20 a TF26
- d) Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – CT da TF40 a TF43.

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N. 895

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
- 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**
- 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

3.1. FASE NAZIONALE: SPAREGGI PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Con riferimento al Comunicato Ufficiale N. 1 del 19.07.2022 e specificatamente alla promozione dai Campionati Regionali Maschili al Campionato Nazionale di Serie B, si pubblica in allegato il Regolamento della Fase degli spareggi per ulteriori 4 posti per l'accesso alla Serie B stagione sportiva 2023/2024.

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 04/04/2023.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

**SPAREGGI TRA LE SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATO REGIONALE MASCHILE
PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B
STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

REGOLAMENTO

Con riferimento al Comunicato Ufficiale N. 1 del 19 luglio 2022, la Divisione Calcio a Cinque organizza la fase di spareggio per la promozione al Campionato di Serie B stagione sportiva **2023/2024**.

ART. 1 – PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1 del 19 luglio 2022, alla fase dei Play Off sono iscritte d'ufficio le Società seconde classificate dei Campionati Regionali di seguito indicati:

COMITATO REG.	PIAZZAMENTO
ABRUZZO	SECONDA CLASSIFICATA
BASILICATA	SECONDA CLASSIFICATA
CALABRIA	SECONDA CLASSIFICATA
CAMPANIA	SECONDA CLASSIFICATA
EMILIA ROMAGNA	SECONDA CLASSIFICATA
FRIULI VG	SECONDA CLASSIFICATA
LAZIO*	SECONDA CLASSIFICATA
LIGURIA	SECONDA CLASSIFICATA
LOMBARDIA	SECONDA CLASSIFICATA
MARCHE	SECONDA CLASSIFICATA
MOLISE	SECONDA CLASSIFICATA
PIEMONTE	SECONDA CLASSIFICATA
PUGLIA	SECONDA CLASSIFICATA
SARDEGNA	SECONDA CLASSIFICATA
SICILIA*	SECONDA CLASSIFICATA
TOSCANA	SECONDA CLASSIFICATA
TRENTINO AA	SECONDA CLASSIFICATA
UMBRIA	SECONDA CLASSIFICATA
VENETO	SECONDA CLASSIFICATA

*I Comitati Regionali Lazio e Sicilia che organizzano due Gironi di Serie C potranno indicare una sola squadra per la partecipazione agli spareggi di cui al presente Comunicato che potrà essere definita anche attraverso Play Off, fermo restando la data ultima definita dal Comunicato n° 1 per la comunicazione alla Divisione Calcio a 5.

ART. 2 – FORMULA

La Fase di spareggio per l'ammissione al Campionato di Serie B stagione sportiva **2023/2024** si svolgerà in due Turni, secondo la seguente formula:

I TURNO

Le 19 Società sono state suddivise come di seguito indicato:

- N° 9 squadre in 3 triangolari
- N° 10 squadre in 5 abbinamenti

La composizione degli abbinamenti e dei triangolari sono state effettuate dalla Divisione Calcio a 5, per quanto possibile, secondo il criterio di vicinorietà.

La determinazione della squadra degli abbinamenti che disputerà la prima gara in casa è stata determinata per sorteggio nella Conferenza dei Responsabili Regionali, così come la squadra che disputerà la prima gara in casa è la squadra che riposerà nei triangolari.

Si riportano di seguito la composizione dei triangolari e degli abbinamenti ed il programma delle gare del I° Turno:

A) TRIANGOLARE

1^ giornata

LIGURIA – PIEMONTE

Riposa: LOMBARDIA

B) TRIANGOLARE

1^ giornata

FRIULI VG - TRENTINO AA

Riposa: VENETO

C) ABBINAMENTO

MARCHE – EMILIA ROMAGNA

D) ABBINAMENTO

TOSCANA - UMBRIA

E) ABBINAMENTO

LAZIO - SARDEGNA

F) TRIANGOLARE

1^ giornata

MOLISE – PUGLIA

Riposa: ABRUZZO

G) ABBINAMENTO

CAMPANIA - BASILICATA

H) ABBINAMENTO

SICILIA - CALABRIA

II TURNO

Le 8 Società vincenti del I° Turno si incontreranno in gare di andata e ritorno da svolgersi secondo il programma di seguito indicato:

- I) vincente A vs vincente B**
L) vincente C vs vincente D
M) vincente E vs vincente F
N) vincente G vs vincente H

Le quattro Società vincitrici del II Turno acquisiranno il diritto ad iscriversi al Campionato Nazionale di Serie B stagione sportiva 2023/2024.

ART.3 - DATE

Le predette Società disputeranno le gare secondo il seguente calendario:

1^ GARA TRIANGOLARI	13 MAGGIO 2023
2^ GARA TRIANGOLARI	20 MAGGIO 2023
3^ GARA TRIANGOLARI	27 MAGGIO 2023

ANDATA ABBINAMENTI	20 MAGGIO 2023
RITORNO ABBINAMENTI	27 MAGGIO 2023

ANDATA SPAREGGIO	03 GIUGNO 2023
RITORNO SPAREGGIO	10 GIUGNO 2023

ART. 4 – NORME DI SVOLGIMENTO

ITURNO

MODALITA' TRIANGOLARI

- La squadra che riposerà nella prima giornata è stata determinata per sorteggio, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
- Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di parità, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la classifica dei triangolari si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;
- b) della migliore differenza reti;
- c) del maggior numero di reti segnate;

Persistendo ulteriore parità o nella ipotesi di completa parità tra le tre squadre la/e qualificate sarà/saranno determinata/e per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Divisione Calcio a Cinque.

MODALITA' ABBINAMENTO GARA DI ANDATA E RITORNO

L'ordine di svolgimento delle gare è stato stabilito per sorteggio.

Risulterà qualificata la squadra che nelle due partite di andata e ritorno, avrà ottenuto il miglior punteggio, ovvero, a parità di punteggio, la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.

Accederanno alla Fase successiva le otto squadre vincenti gli abbinamenti ed i triangolari.

II TURNO

GARE DI ANDATA E RITORNO

La Società che disputerà la gara in casa è stata determinata per sorteggio.

Risulterà qualificata la squadra che al termine delle due gare, avrà ottenuto il miglior punteggio.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno.

Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.

ART. 5. OBBLIGATORIETA' CAMPO AL COPERTO

È disposta l'obbligatorietà di disputare la Fase degli spareggi per la promozione al Campionato di Serie B stagione sportiva 2022/2023 in campo coperto, e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 31 del Regolamento della LND. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici, di terra battuta o di cemento.

Gli Spareggi tra le seconde classificate dei Campionati Regionali Maschili devono svolgersi in impianti coperti le cui misure minime devono essere le seguenti:

larghezza mt 16 lunghezza mt 30

ART.6 GIORNI ED ORARI DI GARE

Le gare avranno svolgimento il sabato, con inizio alle ore 16.00. In caso di eventuali turni infrasettimanali, con inizio alle ore 19.00 salvo particolari esigenze legate a voli aeree ed alle distanze chilometriche e/o altra disposizione da parte della Divisione;

ART. 7 OBBLIGATORIETA' MEDICO SPORTIVO

Nelle gare degli spareggi per la promozione al Campionato Nazionale di Serie B stagione sportiva 2023/2024, le Società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società partecipanti alle gare degli spareggi per la promozione al Campionato Nazionale di Serie B stagione sportiva 2023/2024, deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

ART. 8 - PORTIERE DI MOVIMENTO

Ogni giocatore di riserva che rimpiazza il portiere e gioca come portiere di movimento deve indossare esattamente o una maglia identica o di colore differente a quella del portiere, ma con il numero del giocatore di riserva che ha rimpiazzato lo stesso oppure una maglia col buco.

ART. 9 - DISCIPLINA SPORTIVA

La disciplina sportiva è demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (Giudice Sportivo Divisione Calcio a 5 – Corte Sportiva D'Appello).

RECLAMI

Trattandosi di manifestazione a rapido svolgimento al fine di assicurare il regolare svolgimento della competizione le modalità procedurali in uno con le necessarie abbreviazioni dei termini sono fissate dal Comunicato Ufficiale FIGC N. 148/A del 21/03/2023 che si riporta in allegato.

EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI AMMONIZIONE PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque in relazione alle gare della Fase Nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati Regionali.

NOTA

Nel riferirsi alle gare il cui Regolamento è definito con il presente C.U., trattandosi di gare di Play Off relative all'assegnazione di N. **4** posti per il completamento del Campionato Nazionale di Serie B Stagione Sportiva **2023/2024**, a maggior chiarimento, e fermo restando la responsabilità delle Società e dei tesserati, si evidenzia:

- 1) La seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva (con declaratoria del G.S.) salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari;
- 2) Le squalifiche per recidività a seguito di ammonizioni riportate nelle eventuali gare di Play Off e/o spareggio organizzate dai Comitati Regionali devono essere scontate nelle gare di Play Off relative all'assegnazione di N. **4** posti per il completamento del Campionato Nazionale di Serie B Stagione Sportiva **2023/2024**.

ART. 9 - RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci o fa rinunciare, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 53 delle NOIF.

ART. 10 - DURATA INCONTRI - ARBITRI

La durata delle gare è stabilita in due periodi di **20 minuti** effettivi di giuoco ciascuno. Per ciascuna gara saranno designati direttamente dall'Organo Tecnico (C.A.N. 5) **due arbitri ed un cronometrista**.

ART. 11 - APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D..

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N. 896

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
- 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**
- 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

3.1. FASE NAZIONALE: SPAREGGI PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Con riferimento al Comunicato Ufficiale N. 1 del 19.07.2022 e specificatamente alla promozione dai Campionati Regionali Femminili al Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile, si pubblica in allegato il Regolamento della Fase degli spareggi per ulteriori 3 posti per l'accesso alla Serie A2 Femminile stagione sportiva 2023/2024.

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 04/04/2023.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

**SPAREGGI TRA SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATI REGIONALI FEMMINILI
PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 FEMMINILE
STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

REGOLAMENTO

Con riferimento al Comunicato Ufficiale N. 1 del 19 luglio 2022 ed al Comunicato Ufficiale N. 11 del 11.08.2022, la Divisione Calcio a Cinque organizza la fase di spareggio per la promozione al Campionato di Serie A2 Femminile stagione sportiva **2023/2024**.

ART. 1 – PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA'

Con riferimento al Comunicato Ufficiale N. 11 del 11.08.2022 alla fase dei Play Off sono iscritte d'ufficio le Società seconde classificate dei Campionati Regionali Femminili come di seguito elencate:

COMITATO REG.	PIAZZAMENTO
ABRUZZO	SECONDA CLASSIFICATA
BASILICATA	PRIMA CLASSIFICATA
CALABRIA	PRIMA CLASSIFICATA
CAMPANIA	SECONDA CLASSIFICATA
LAZIO	SECONDA CLASSIFICATA
LIGURIA	PRIMA CLASSIFICATA
LOMBARDIA	PRIMA CLASSIFICATA
MARCHE	SECONDA CLASSIFICATA
MOLISE	PRIMA CLASSIFICATA
PIEMONTE	SECONDA CLASSIFICATA
PUGLIA	PRIMA CLASSIFICATA
SARDEGNA	PRIMA CLASSIFICATA
SICILIA	SECONDA CLASSIFICATA
TOSCANA	PRIMA CLASSIFICATA
TRENTINO AA	PRIMA CLASSIFICATA
UMBRIA	SECONDA CLASSIFICATA
VENETO	PRIMA CLASSIFICATA

ART. 2 – FORMULA

La fase di spareggio per l'ammissione al Campionato di Serie A2 Femminile stagione sportiva **2023/2024** si svolgerà in 2 Turni secondo la seguente formula:

I TURNO

Le 17 Società sono state suddivise in 5 triangolari e 1 abbinamento.

La composizione dei triangolari è stata effettuata dalla Divisione Calcio a cinque, per quanto possibile, secondo il criterio di vicinorietà.

La determinazione della squadra che disputerà la prima gara in casa e la squadra che riposerà è stata definita per sorteggio nella Conferenza dei Responsabili Regionali.

Si riportano di seguito la composizione dei triangolari ed il programma delle gare del I Turno:

come di come di seguito indicato:

A) TRIANGOLARE

1[^] giornata

LOMBARDIA - LIGURIA

Riposa: PIEMONTE

B) TRIANGOLARE

1[^] giornata

TRENTINO AA - TOSCANA

Riposa: VENETO

C) TRIANGOLARE

1[^] giornata

UMBRIA - MARCHE

Riposa: ABRUZZO

D) ABBINAMENTO

LAZIO - SARDEGNA

E) TRIANGOLARE

1[^] giornata

PUGLIA - MOLISE

Riposa: CAMPANIA

F) TRIANGOLARE

1[^] giornata

CALABRIA - SICILIA

Riposa: BASILICATA

II° TURNO

Le 6 Società vincenti il I° Turno si incontreranno in gare di andata e ritorno da svolgersi secondo il programma di seguito indicato:

I) vincente B vs. vincente A

L) vincente C vs. vincente D

M) vincente E vs. vincente F

Le tre Società vincitrici del II Turno acquisiranno il diritto ad iscriversi al Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile stagione sportiva 2023/2024.

ART. 3 DATE

Le predette Società disputeranno le gare secondo il seguente calendario:

1[^] GARA TRIANGOLARI 14 MAGGIO 2023

2[^] GARA TRIANGOLARI 21 MAGGIO 2023

3[^] GARA TRIANGOLARI 28 MAGGIO 2023

ANDATA ABBINAMENTI 21 MAGGIO 2023

RITORNO ABBINAMENTI 28 MAGGIO 2023

ANDATA SPAREGGIO 04 GIUGNO 2023

RITORNO SPAREGGIO 11 GIUGNO 2023

ART. 4 – NORME DI SVOLGIMENTO

I TURNO

MODALITA' TRIANGOLARI

- La squadra che riposerà nella prima giornata è stata determinata per sorteggio, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
- Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di parità, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA

Per determinare la classifica dei triangolari si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;
- b) della migliore differenza reti;
- c) del maggior numero di reti segnate;

Persistendo ulteriore parità o nella ipotesi di completa parità tra le tre squadre la/e qualificate sarà/saranno determinata/e per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Divisione Calcio a Cinque.

MODALITA' ABBINAMENTO GARA DI ANDATA E RITORNO

L'ordine di svolgimento delle gare è stato stabilito per sorteggio.

Risulterà qualificata la squadra che nelle due partite di andata e ritorno, avrà ottenuto il miglior punteggio, ovvero, a parità di punteggio, la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.

Accederanno alla Fase successiva le otto squadre vincenti gli abbinamenti ed i triangolari.

II TURNO

GARE DI ANDATA E RITORNO

La Società che disputerà la gara in casa è stata determinata per sorteggio.

Risulterà qualificata la squadra che al termine delle due gare, avrà ottenuto il miglior punteggio.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno.

Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.

ART. 5 OBBLIGATORIETA' CAMPO AL COPERTO

È disposta l'obbligatorietà di disputare la Fase degli spareggi per la promozione al Campionato di Serie A2 Femminile stagione sportiva 2023/2024 in campo coperto, e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 31 del Regolamento della LND. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici, di terra battuta o di cemento.

Gli Spareggi tra le seconde classificate dei Campionati Regionali Femminili devono svolgersi in impianti coperti le cui misure minime devono essere le seguenti:

larghezza mt 16 lunghezza mt 30

ART. 6 GIORNI ED ORARI DI GARE

Le gare avranno svolgimento la domenica, con inizio alle ore 16.00. In caso di eventuali turni infrasettimanali, le gare avranno inizio alle ore 19.00 salvo particolari esigenze legate a voli aerei ed alle distanze chilometriche e/o altra disposizione da parte della Divisione;

ART.7 OBBLIGATORIETA' MEDICO SPORTIVO

Nelle gare degli spareggi per la promozione al Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile stagione sportiva 2023/2024, le Società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società partecipanti alle gare degli spareggi per la promozione al Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile stagione sportiva 2023/2024, deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

ART. 8 – PORTIERE DI MOVIMENTO

Ogni giocatore di riserva che rimpiazza il portiere e gioca come portiere di movimento deve indossare esattamente o una maglia identica o di colore differente a quella del portiere, ma con il numero del giocatore di riserva che ha rimpiazzato lo stesso oppure una maglia col buco.

ART. 9 - DISCIPLINA SPORTIVA

La disciplina sportiva è demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (Giudice Sportivo Divisione Calcio a 5 – Corte Sportiva D'Appello).

RECLAMI

Trattandosi di manifestazione a rapido svolgimento al fine di assicurare il regolare svolgimento della competizione le modalità procedurali in uso con le necessarie abbreviazioni dei termini sono fissate dal Comunicato Ufficiale FIGC N. 148/A del 21/03/2023 che si riporta in allegato

EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI AMMONIZIONE PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque in relazione alle gare della Fase Nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati Regionali.

NOTA

Nel riferirsi alle gare il cui Regolamento è definito con il presente C.U., trattandosi di gare di Play Off relative all'assegnazione di N. **3** posti per il completamento del Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile Stagione Sportiva **2023/2024**, a maggior chiarimento, e fermo restando la responsabilità delle Società e dei tesserati, si evidenzia:

- 1) La seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva (con declaratoria del G.S.) salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari;
- 2) Le squalifiche per recidività a seguito di ammonizioni riportate nelle eventuali gare di Play Off e/o spareggio organizzate dai Comitati Regionali devono essere scontate nelle gare di Play Off relative all'assegnazione di N. **3** posti per il completamento del Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile Stagione Sportiva **2023/2024**.

ART. 10 - RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci o fa rinunciare, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 53 delle NOIF.

ART. 11 - DURATA INCONTRI - ARBITRI

La durata delle gare è stabilita in due periodi di **20 minuti** effettivi di gioco ciascuno. Per ciascuna gara saranno designati direttamente dall'Organo Tecnico (C.A.N. 5) **due arbitri ed un cronometrista**.

ART. 12 - APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D..

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N. 897

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
- 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**
- 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**
 - 3.1. FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE REGIONALE**

Di seguito si pubblica il Regolamento relativo alla Fase Nazionale del Campionato Under 19 Maschile regionale stagione sportiva 2022/2023.

REGOLAMENTO

ART. 1 - PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA'

La Divisione Calcio a Cinque organizza per la stagione sportiva 2022/2023 la Fase Nazionale del Campionato Under 19 Maschile, riservata alle Società vincenti la Fase Regionale organizzata, dai Comitati Regionali.

ART. 2 - FORMULA

La competizione si svolgerà in due Fasi:

I[^] FASE QUALIFICAZIONE (2 Turni)

II[^] Fase: FINAL FOUR

ART. 3. - DATE DI SVOLGIMENTO

I[^] FASE:

I^o TURNO

TRIANGOLARI

1[^] giornata **07 maggio 2023**

2[^] giornata **14 maggio 2023**

3[^] giornata **21 maggio 2023**

ABBINAMENTI

Andata **14 maggio 2023**

Ritorno **21 maggio 2023**

I^ FASE - II° TURNO**TRIANGOLARI**

1^ giornata	28 maggio 2023
2^ giornata	05 giugno 2023
3^ giornata	11 giugno 2023

II^ FASE**FINAL FOUR** **Da Definire****ART. 4. - MODALITA' DI SVOLGIMENTO****I^ FASE****I° TURNO**

Al I° Turno della Prima Fase parteciperanno tutte le Società vincenti la Fase Regionale del Campionato Under 19 Maschile suddivise come di seguito indicato:

- 13 Società suddivise in 1 triangolari e 5 abbinamenti.

ARTICOLAZIONE – I TURNO

- A. SARDEGNA – LOMBARDIA
- B. LIGURIA – TOSCANA
Riposa: EMILIA ROMAGNA
- C. ABRUZZO – MARCHE
- D. UMBRIA – LAZIO
- E. BASILICATA – CAMPANIA
- F. CALABRIA – SICILIA

La composizione degli abbinamenti e dei triangolari è stata effettuata dalla Divisione Calcio a 5, per quanto possibile, al criterio di vicinarietà.

La determinazione della squadra degli abbinamenti che disputerà la prima gara in casa è stata determinata per sorteggio nella Conferenza dei Responsabili Regionali, così come la squadra che disputerà la prima gara in casa e la squadra che riposerà nei triangolari.

La prima classificata di ciascun abbinamento e la prima classificata del triangolare accederanno al II° Turno.

II° TURNO

Al II° Turno parteciperanno le sei Società vincenti gli abbinamenti e il triangolare del I° Turno suddivise in due triangolari.

Per determinare la squadra che disputerà la prima gara in casa e la squadra che riposerà sono stati effettuati i sorteggi.

VINCENTE A VS VINCENTE B Riposa: VINCENTE C

VINCENTE F VS VINCENTE E Riposa: VINCENTE D

Le Società 1^ e 2^ classificata dei triangolari del II° Turno accederanno alla Final Four.

II^ FASE

FINAL FOUR

Alla Final Four parteciperanno le Società 1^ e 2^ classificata del II° Turno.

La sede, ed il Regolamento della Final Four saranno oggetto di un Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

ART. 5 - NORME DI SVOLGIMENTO

TRIANGOLARI (I e II TURNO)

La squadra che riposerà nella prima giornata è stata determinata per sorteggio così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;

- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di parità, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare le prime due squadre classificate si terrà conto, nell'ordine:

- a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;
- b) della migliore differenza reti;
- c) del maggior numero di reti segnate;

Persistendo ulteriore parità o nella ipotesi di completa parità tra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Divisione Calcio a Cinque.

ABBINAMENTI (I TURNO)

L'ordine di svolgimento delle gare è stato stabilito per sorteggio.

Risulterà qualificata la squadra che nelle due partite di andata e ritorno, avrà ottenuto il miglior punteggio, ovvero, a parità di punteggio, la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno.

Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Gioco del Calcio a Cinque.

ART 6. – LIMITI DI PARTECIPAZIONE

Il Campionato Under 19 Maschile è riservato ai giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno.

Per lo svolgimento di detta attività è consentito impiegare giocatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2003 in poi per l'Under 19 Maschile, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 Maschile, possono partecipare tutti i giocatori regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2022/2023, alla data del 31 marzo 2023 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2023.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 Maschile, le Società hanno l'obbligo di impiegare un numero di giocatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16 (sedicesimo) anno di età con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquanta/percento), arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 Maschile le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 2 (due) giocatori fuoriquota nati dal 1° Gennaio 2003 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

ART 7. - OBBLIGATORIETA' CAMPO AL COPERTO

È disposta l'obbligatorietà di disputare la Fase Nazionale Under 19 Maschile Regionale in campo coperto, e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 31 del Regolamento della LND. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici, di terra battuta o di cemento.

Le gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 Maschile devono svolgersi in impianti coperti le cui misure minime devono essere le seguenti:

larghezza mt 16 lunghezza mt 30

ART 8. - GIORNI ED ORARI DI GARE

Le gare avranno svolgimento la domenica, con inizio alle ore 16.00. In caso di eventuali turni infrasettimanali, le gare avranno inizio alle ore 19.00 salvo particolari esigenze legate a voli aerei ed alle distanze chilometriche e/o altra disposizione da parte della Divisione;

ART 9. - OBBLIGATORIETA' MEDICO SPORTIVO

Nelle gare della Fase Nazionale Under 19 Maschile Regionale, le Società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società partecipanti alle gare della Fase Nazionale Under 19 Maschile, deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

ART. 10 – PORTIERE DI MOVIMENTO

Ogni giocatore di riserva che rimpiazza il portiere e gioca come portiere di movimento deve indossare esattamente o una maglia identica o di colore differente a quella del portiere, ma con il numero del giocatore di riserva che ha rimpiazzato lo stesso oppure una maglia col buco.

ART. 11 - DISCIPLINA SPORTIVA**1) NORME GENERALI**

Si segnala che per la Fase Nazionale Under 19 Maschile Regionale valgono più in generale le norme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

2) RICORSI

Si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 148/A della FIGC del 21 marzo 2023.

3) EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque in relazione alle gare della Fase Nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente Fase gestita dai Comitati Regionali.

ART. 12 - RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F ed all'art 10 del Codice di Giustizia Sportiva. **Inoltre, la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione salvo ulteriori sanzioni.**

ART. 13 - DURATA INCONTRI - ARBITRI

La durata delle gare è stabilita in due periodi di 20 minuti effettivi di gioco ciascuno.

Per ciascuna gara saranno designati, direttamente dell'Organo Tecnico (C.A.N. 5), **due Arbitri e un cronometrista.**



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. 06.32822601 • Fax: 06.32822722
P.IVA 06164791003 • www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@figc.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



ART. 14 - APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D..

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 04/04/2023.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv Luca Bergamini